



COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Tel. 080-4517503

PEC: segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

E-mail: segretario@comune.turi.ba.it

Prot. N. 20404

Turi, 11 ottobre 2021

TRASMISSIONE: a mezzo pe istituzionale e/o pro manibus (posta interna)

CIRCOLARE S.G. N. 7/2021

AI SINDACO
Agli ASSESSORI COMUNALI
Ai CONSIGLIERI COMUNALI

Ai RESPONSABILI di SETTORE TITOLARI di P.O.
Ai DIPENDENTI COMUNALI TUTTI

A TUTTI i FORNITORI

A TUTTI i SOGGETTI che svolgono a qualsiasi
titolo la propria attività lavorativa o di
formazione o volontariato presso
l'amministrazione comunale

E p.c.

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

LORO SEDI

OGGETTO: DECRETO LEGGE 21/09/2021, n. 127 (cd. Decreto Green Pass-bis): OBBLIGO GREEN PASS. - CIRCOLARE -

In data 22 settembre 2021, è entrato in vigore il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, pubblicato in G.U. n. 226 del 21.09.2021 - Serie Generale -.

La ratio di tale normativa è quella di (come testualmente espresso nelle premesse del decreto) “*garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro*”.

Il Decreto Green Pass-bis all'art. 1, rubricato "*Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico*" prevede, al comma 1, che **dal 15 ottobre prossimo e fino al 31/12/2021** (termine di cessazione dello stato di emergenza, giusta proroga ultima disposta con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, **al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso nei luoghi in cui svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021 (certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2).**

Pertanto, in applicazione di detta normativa, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, tutto il personale del Comune di Turi deve possedere ed esibire (a richiesta) la certificazione verde COVID-19 per poter accedere nel luogo di lavoro.

La certificazione verde è quella prevista dall'art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021, ossia:

1. Certificazioni comprovanti lo stato di **avvenuta vaccinazione** contro il SARS-CoV-2;
2. o **guarigione dall'infezione** da SARS-CoV-2;
3. ovvero **l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare**, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

L'obbligo di certificazione si applica anche "a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi comunali, anche sulla base di contratti esterni".

Le disposizioni sull'obbligo di certificazione verde si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (art. 1, comma 11, del D.L. n. 127/2021), in particolare **Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali**, rispetto ai quali le disposizioni operative saranno adottate, rispettivamente, dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio (in quanto equiparabili, per analogia, al concetto di "datore di lavoro").

L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

Il rispetto di dette prescrizioni normative da parte del personale dovrà essere verificato dai datori di lavoro i quali entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi previsti dalla stessa normativa.

La verifica dovrà essere svolta, ai sensi del riformato art. 9-septies del D.L. 52/2021, oltre che dai soggetti presso cui l'attività lavorativa è svolta, anche dai rispettivi datori di lavoro.

L'art. 9-septies, inserito dal D.L. n. 127/2021 nel Decreto Legge n. 52/2021, prevede espressamente che i soggetti chiamati ad effettuare le attività di verifica siano espressamente autorizzati, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 29 GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Il trattamento di verifica del green pass dovrà essere opportunamente inserito dal titolare del trattamento (il datore di lavoro) all'interno del registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 GDPR (tenendo ben presente che i dati ottenuti nell'ambito di tale trattamento non potranno in alcun modo essere oggetto di conservazione o comunicazione, salvo sia diversamente ed espressamente indicato dalla legge), ma dovrà anche essere oggetto di specifica autorizzazione ed istruzione al trattamento.

Nel concreto, individuati i soggetti cui spetterà il compito di verificare il possesso del *green pass*, il titolare dovrà formare e istruire correttamente questi ultimi, con atto formale che li autorizzi a prendere visione dei dati medesimi. Viceversa, il datore di lavoro sarà esposto a sanzioni derivanti dalla violazione della normativa emergenziale e della normativa vigente in materia di *privacy*.

Il datore di lavoro che non adotta le disposizioni operative o non effettua le verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 € (in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata) (comma 8, che richiama le sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020).

Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, ai sensi art. 1, comma 6, D.L. 127/2021, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L'accesso del personale dipendente ai luoghi di lavoro in violazione dei predetti obblighi, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020, stabilita in euro da 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento di appartenenza.

Le suddette **sanzioni sono irrogate dal Prefetto**, al quale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni devono trasmettere i relativi atti.

Da quanto detto consegue che entro il 15 ottobre p.v., come previsto dal comma 5 dell'art. 1 del Decreto in parola, preferibilmente previa apposite conferenze di servizi con i Titolari di P.O., **dovranno essere definite le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche**, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e dovranno essere individuati con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Tanto premesso si invitano i Titolari di P.O. a organizzare apposite riunioni con il personale assegnato al proprio Settore e con tutti i soggetti che per le materie di propria competenza svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi comunali, anche sulla base di contratti esterni, affinché siano edotti della obbligatorietà di tali prescrizioni normative e delle conseguenze derivanti dalla violazione delle medesime.

Restano invariate le misure igienico-sanitarie, di seguito indicate, da rispettare in tutti gli uffici e spazi comunali:

- obbligo di mascherina all'interno degli edifici pubblici e anche all'esterno laddove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
- obbligo di igienizzare le mani;
- divieto di accesso per chi presenta sintomi collegabili al Covid;
- distanza interpersonale di almeno un metro

Nelle more dell'adozione delle Linee guida (di cui al comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 127/2021) per la omogenea definizione delle modalità organizzative per le prescritte verifiche del possesso della certificazione verde, si rende necessario predisporre modalità operative per il controllo del possesso del *green pass*, **con decorrenza 15/10/2021**, da parte del personale dipendente, dei soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice e di altri soggetti obbligati. Pertanto, i Titolari di P.O. dovranno nell'immediato formulare proposte operative concrete e adeguate.

Si confida nella puntuale attuazione di quanto espressamente disposto dal Decreto Legge 21/09/2021, n. 127, **tanto al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.**

Si dispone che la presente circolare sia pubblicata all'Albo Pretorio *on line*, nella Home Page del Sito Istituzionale – Sezione “*Emergenza Coronavirus*” e nella Sezione “*Amministrazione Trasparente*” > Sottosezione di I° livello “*Disposizioni Generali*” - Sottosezione di II° livello “*Atti Generali*”.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE

